

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 23 febbraio 2012 n. 2758 – PLENTEDA *Presidente*
– RORDORF *Estensore* – CARESTIA P.M. (parz. conf.).

Parziale Conferma Corte d'appello di Torino , 29-09-2009

Società – Società di capitali – Bilancio – Principio di chiarezza – Violazione – Conseguenze – Nullità della delibera di approvazione del bilancio - Interesse ad agire dei soci – Sussistenza. (1)

L'interesse ad agire del socio in tema di impugnazione di delibera di approvazione del bilancio carente di correttezza, chiarezza e veridicità risiede anche soltanto nella tutela dell'interesse ad una corretta informazione del socio sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

(Codice Civile, art. 2423)

Società – Società di capitali – Erogazione del socio alla società – Natura giuridica – Distinzione tra versamenti in conto capitale e finanziamento dei soci – Diritto alla restituzione – Condizioni – Interpretazione della volontà negoziale – Criteri - Fattispecie. (2)

L'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. (Nella specie, la C.S. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, dopo avere riferito la circostanza secondo cui l'accordo di finanziamento, intervenuto fra i soci, prevedeva il rimborso solo dopo il ripianamento dei debiti e la messa in liquidazione della società, aveva poi qualificato i versamenti come erogazione di capitale di credito, anziché di rischio).

(Codice Civile, art.2467)

Omissis. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 29 settembre 2009, in riforma di una precedente pronuncia del Tribunale di Alba, accolse la domanda delle sigg.re T.C. ed T. A., socie della Tieffe s.r.l., le quali avevano chiesto fosse dichiarata nulla la deliberazione con cui, in data 26 giugno 2004, l'assemblea di detta società aveva approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La corte torinese, contrariamente al giudice di primo grado, ritenne non potesse negarsi l'interesse delle attrici a denunciare i vizi di chiarezza, di correttezza e di veridicità dai quali era affetto il bilancio sociale - vizi ravvisabili nella sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali e dei crediti, oltre che nell'appostazione a titolo di versamenti a fondo perduto di erogazioni dei soci costituenti invece finanziamenti da rimborsare all'esito della liquidazione del patrimonio sociale - dovendosi siffatto interesse ravvisare non solo quando i vizi del bilancio compromettano il valore economico della partecipazione sociale, ma sempre che sia pregiudicato il diritto del socio ad una piena ed esatta informazione sulle consistenze patrimoniali e sulle prospettive economiche della società.

Omissis. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione dell'art. 100 c.p.c., e art. 1421 c.c., oltre che vizi di motivazione della sentenza impugnata, insistendo nel negare che la denuncia dei vizi del bilancio d'esercizio da parte delle socie sigg.re T. sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante. Si sottolinea nel ricorso, a tal proposito, che la situazione patrimoniale della società già da anni era caratterizzata da ingenti perdite, con conseguente paralisi di ogni attività imprenditoriale, onde le partecipazioni sociali erano oramai da tempo prive di qualsiasi reale valore economico; e si aggiunge che la gravità della situazione era stata ben descritta nella nota integrativa e nella relazione al bilancio, di talché tutti i soci erano stati comunque messi perfettamente in condizione di conoscere quale fosse il valore - in effetti insussistente - delle loro rispettive quote, nulla consentendo di prevedere che la liquidazione sociale avrebbe potuto in futuro concludersi con qualche sia pur minimo margine di attivo da distribuire.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 2424 c.c., nonché ulteriori vizi di motivazione della sentenza impugnata.

La doglianza attiene alla voce del bilancio "versamenti in conto capitale", che, a quanto indicato nella nota integrativa, si riferisce ad erogazioni di denaro operate dai soci per coprire pregresse perdite sociali con rinuncia ad ogni diritto di restituzione. La corte d'appello, anche sulla scorta delle indicazioni formulate in corso di causa da un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che si tratti invece di finanziamenti implicanti un obbligo di restituzione a carico della società finanziata, e che perciò essi avrebbero dovuto essere appostati in bilancio quali debiti della medesima società verso i propri soci. La ricorrente contesta, però, le conclusioni cui il consulente tecnico, prima, e la corte d'appello, poi, sono pervenuti, perché sostiene che quanto riferito dal presidente nel corso di un'assemblea sociale tenutasi il 23 giugno 2003 (nella quale era stato dato atto dell'accordo intervenuto tra i soci per il ripianamento delle perdite) e lo stato d'inattività in cui da anni la società versava rendevano invece evidente come i versamenti in questione fossero stati fatti a fondo perduto. Sarebbe stato comunque onere delle socie che avevano impugnato il bilancio dimostrare l'esistenza del loro preteso diritto alla restituzione di quei versamenti, ma una tal prova non era stata fornita.

3. Cominciando dall'esame del primo motivo, giova ricordare come ormai da tempo la giurisprudenza di questa corte, in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, abbia disatteso la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed abbia invece chiarito che l'interesse può attenersi anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. E' stato anzi ben puntualizzato che tale interesse è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27, al cui insegnamento si sono successivamente richiamate molte altre pronunce di questa corte).

La difesa della società ricorrente, per negare che nel presente giudizio le controparti abbiano un adeguato interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, insiste molto su un passaggio della motivazione della sentenza n. 23976 del 2004 di questa corte. Ma va detto subito che neppure tale sentenza si è allontanata, nel proprio nucleo decisionale, dall'insegnamento delle Sezioni unite sopra richiamato, ed è arbitrario far leva su una frase estrapolata dalla motivazione - frase non essenziale ai fini della decisione - per dedurre una diversa conclusione.

A parte ciò, deve comunque sottolinearsi che non è condivisibile l'assunto secondo il quale, ove la società abbia perduto il proprio capitale ed anche il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato, si estinguerebbe ogni interesse dei soci ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio. La perdita del capitale, com'è ovvio, non provoca automaticamente il venir meno della società, nè scioglie i rapporti sociali facenti capo ai soci. Fin quando la società esiste, ed indipendentemente dall'essersi eventualmente verificata una causa di scioglimento, ne resta in piedi la struttura organizzativa, permangono i suoi organi (salvo le modificazioni eventualmente imposte dal passaggio alla fase di liquidazione) e, per quanto qui in particolare rileva, non cessa l'obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere il bilancio e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea. Nessuno però può seriamente dubitare che, anche in una situazione di perdita di capitale come quella appena ipotizzata, il bilancio debba essere redatto secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge; e nemmeno può quindi esser posto in dubbio che i soci, i quali sono i primi naturali destinatari delle informazioni contenute nel bilancio e proprio perciò sono chiamati ad approvarlo in assemblea, conservino intatto il loro diritto a che quelle informazioni siano chiare, corrette e veridiche.

Non è il valore economico che la singola partecipazione sociale ha al momento della sottoposizione della proposta di bilancio all'assemblea ad assumere rilievo, perché comunque la partecipazione tuttora costituisce un bene esistente nel patrimonio del socio, onde egli ha diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell'esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società, anche per poterne intendere appieno le prospettive future (positive o negative che siano), oltre che per poter esercitare consapevolmente i propri diritti corporativi, a cominciare da quello consistente proprio nell'espressione del voto in assemblea sulla proposta di bilancio.

Non si nega certo la necessità di verificare pur sempre, in concreto, la sussistenza del requisito dell'interesse in capo al socio che impugni la delibera approvativa di bilancio denunciando un vizio di chiarezza del bilancio medesimo - necessità opportunamente

ribadita anche da Cass. n. 8001 del 2004 e da Cass. n. 11554 del 2008 -, ed è vero che tale interesse potrebbe difettare quando la mancanza di chiarezza del documento contabile sia colmata da indicazioni chiare ed univoche agevolmente ricavabili dalla nota integrativa, dalla relazione accompagnatoria o dalle spiegazioni eventualmente rese in assemblea; ma siffatti rimedi difficilmente possono operare nel caso in cui i vizi del bilancio siano tali da comprometterne (non solo la chiarezza, bensì anche) la correttezza e la veridicità, finendo altresì col riflettersi sul risultato dell'esercizio o sulla rappresentazione numerica della consistenza dello stato patrimoniale (cfr., in proposito, Cass. n. 16388 del 2007).

Nel caso in esame, come appare ben indicato nella motivazione dell'impugnata sentenza, i vizi imputati al bilancio d'esercizio consistono, oltre che nella contestata iscrizione dei finanziamenti erogati dai soci tra le riserve patrimoniali della società (di cui si dirà dopo), nella sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali e dei crediti verso terzi: vizi destinati evidentemente ad incidere sulla correttezza dei dati e sulla conclusiva veridicità dei risultati del bilancio. Nè, del resto, sotto il mero profilo della chiarezza, la ricorrente fornisce indicazioni puntuali e specifiche - di cui la corte d'appello avrebbe omesso di tener conto - dalle quali possa evincersi che la nota integrativa, la relazione degli amministratori o eventuali successive spiegazioni fornite in assemblea siano valse a rimuovere la falsa rappresentazione della realtà risultante dallo stato patrimoniale e dal conto economico, limitandosi ad insistere sul fatto - la cui rilevanza è già stata esclusa per le ragioni sopra spiegate - che era ben nota e percepibile dai soci la perdita integrale del capitale sociale.

4. Alla stregua dei principi di diritto appena enunciati appare dunque chiaro che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, avendo correttamente la corte territoriale ravvisato un interesse giuridicamente rilevante delle sigg.re T. a proporre la domanda, giudiziale che ha dato vita alla presente causa.

Si è già ricordato sopra che, con tale domanda, le attrici hanno denunciato vizi afferenti ad una pluralità di voci del bilancio d'esercizio della società e che la corte di merito ha ravvisato l'effettiva esistenza dei vizi denunciati in tutte e tre le poste di bilancio messe in discussione: le immobilizzazioni immateriali, i crediti verso terzi ed i finanziamenti dei soci.

Sul giudizio negativo espresso dal giudice di merito in ordine alle prime due poste il ricorso non contiene alcun rilievo. L'illiceità del bilancio, sotto questo aspetto, appare perciò ormai incontestabile, e tanto basterebbe, in applicazione dell'art. 2379 c.c., comma 1, a determinare la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare con cui quel bilancio è stato approvato.

Ciò non consente, però, di eludere l'esame delle censure esposte nel secondo motivo di ricorso con riferimento a quella parte della sentenza impugnata in cui sono stati ravvisati vizi afferenti anche alla terza posta di bilancio sopra menzionata: quella riguardante i finanziamenti dei soci. E' vero che la domanda di accertamento della nullità investe la deliberazione assembleare che ha approvato unitariamente il bilancio viziato e che, come s'è appena osservato, l'esistenza di due poste redatte in violazione: di disposizioni inderogabili di legge è già da sola sufficiente a far dichiarare tale nullità. Ma occorre considerare che, in azioni come quella in esame, se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il *petitum* (la declaratoria di nullità della

deliberazione assembleare che ha approvato il bilancio viziato) ma con distinte *causae petendi*, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate.

Nè può negarsi l'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste di bilancio censurate dall'attore, perché è stato già sopra ricordato come il socio abbia diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio; ed, essendo indubbio che la pronuncia giudiziale con cui venga dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata dal socio obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio, esente dai vizi riscontrati nel precedente, è di tutta evidenza che all'esito del giudizio non possono rimanere invariati gli interrogativi circa la legittimità di poste contestate.

5. Occorre dunque procedere all'esame del secondo motivo di ricorso, che ripropone all'attenzione di questa Corte il tema, già ripetutamente affrontato in passato, della qualificazione dei finanziamenti che a vario titolo i soci talora fanno alle società da loro partecipate.

Può trattarsi, evidentemente, dell'erogazione di somme a titolo di mutuo, destinata perciò a ricadere nella disciplina tipica di questo contratto ed implicante, di conseguenza, l'obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza. Ma può trattarsi anche di erogazioni che, pur non costituendo veri e propri conferimenti di capitale e non implicando perciò l'acquisizione o l'incremento di quote di partecipazione nella società, sono destinate ad accrescerne il patrimonio, confluendo perciò in apposite riserve con la denominazione di versamenti "in conto capitale" o "in conto copertura perdite di capitale" o altre simili.

Questi versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società, perchè possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società stessa, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione: appaiono perciò, sotto questo aspetto, più simili al capitale di rischio che a quello di credito (cfr. Cass. 13 agosto 2008, n. 21563; Cass. 30 marzo 2007, n. 7980; Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314; e Cass. 3 dicembre 1980, n. 6315).

Per stabilire quando si è in presenza di un versamento in conto capitale di rischio e quando, invece, le somme versate dai soci alla società configurano un vero e proprio rapporto di mutuo, o a questo comunque assimilabile, occorre naturalmente rifarsi alla volontà negoziale delle parti, e quindi al modo in cui essa si è manifestata, desumibile anche, in difetto di altro, dalla qualificazione della relativa posta nel bilancio d'esercizio approvato con il voto dello stesso socio conferente (cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539, cit.). Ma la prova che il versamento operato dal socio sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione - prova della quale è onerato il medesimo socio - dev'essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 30 marzo 2007, n. 7980; e Cass. 6 luglio 2001 n. 9209).

Ora, se pure è vero che, come sopra detto, lo stabilire se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto assimilabile al mutuo o se invece sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva configura una questione

d'interpretazione della volontà negoziale delle parti, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non per eventuali vizi di motivazione (Cass. n. 7980 del 2007, cit.), non può farsi a meno di notare che la stessa qui impugnata sentenza della corte d'appello riferisce come pacifica la circostanza secondo cui l'accordo di finanziamento intervenuto tra i soci della T., in esecuzione del quale furono erogati i versamenti della cui corretta iscrizione in bilancio ora si discute, prevedeva che al rimborso la società avrebbe provveduto soltanto dopo il ripianamento dei debiti in relazione ai quali quei finanziamenti erano stati specificamente effettuati e dopo la conseguente messa in liquidazione della società, mediante gli eventuali attivi derivanti dalla liquidazione medesima.

Stando così le cose, appare errato qualificare detti versamenti come erogazione di capitale di credito, anziché di capitale di rischio.

Ciò che connota il cosiddetto "versamento in conto capitale" o "in conto perdite" è proprio la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali: il fatto, cioè, che il rimborso non costituisce un diritto incondizionato per chi quel versamento abbia eseguito, bensì una mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori. Consiste appunto in questo la partecipazione al rischio d'impresa cui è esposto il capitale versato dal socio, la cui posizione efficacemente viene designata nel linguaggio economico-giuridico anglosassone come quella di un *residual claimant*, proprio per sottolineare la residualità del suo soddisfacimento rispetto ai creditori sociali. Si giustifica per questo l'avvicinamento di siffatti versamenti al vero e proprio conferimento di capitale (confermato ora indirettamente anche dal disposto dell'art. 2467 c.c., quantunque non applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie), e vi corrisponde la già ricordata necessità d'iscriverli in bilancio tra le riserve di patrimonio anziché tra i debiti.

La circostanza che sia stata convenzionalmente prevista, nel caso di specie, un'eventuale graduazione tra la posizione di diversi soci che hanno tutti eseguito analoghi versamenti non appare invece affatto rilevante, ai fini dell'indicata collocazione in bilancio. La graduazione potrà eventualmente riflettersi sulle modalità di ripartizione del residuo attivo della liquidazione, se ve ne sarà, ma non modifica la caratteristica saliente di detti versamenti, cioè la loro destinazione all'incremento del patrimonio della società sul quale i creditori possono far conto per la soddisfazione dei loro crediti, cui consegue una maggior partecipazione al rischio d'impresa del socio che li ha eseguiti.

Si può perciò senz'altro enunciare il principio di diritto secondo il quale costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all'eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell'ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci.

6. Il secondo motivo di ricorso merita quindi di essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza nella parte cui quel motivo si riferisce.

Omissis.

P.Q.M.

La corte:

1. rigetta il primo motivo di ricorso;
2. accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto;
3. pronunciando nel merito, dichiara la nullità della deliberazione con cui il 24 giugno 2004 l'assemblea ordinaria della Tieffe s.r.l. che ha approvato il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2003, limitatamente alle sole poste aventi ad oggetto le immobilizzazioni immateriali ed i crediti. *Omissis*

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012

(1) Con la sentenza che si annota, il Supremo Collegio si allinea ad un orientamento consolidato. Ormai da tempo la giurisprudenza, in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, ha disatteso la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed ha invece chiarito che l'interesse può attenersi anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. L'interesse del socio risiede nel rispetto, in sede di redazione di bilancio, dei requisiti di chiarezza e precisione oltre che quello di veridicità. Sulla violazione del principio di chiarezza – enunciato dall'art. 2423, comma 2, c.c. – si sono manifestati due orientamenti. L'orientamento iniziale della giurisprudenza di legittimità fu nel senso di riconoscere alla chiarezza un ruolo secondario e strumentale rispetto a quello della verità, per cui la declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio sarebbe conseguita solo nel caso in cui il difetto di chiarezza avesse in qualche modo compromesso la verità della rappresentazione¹. In altri termini, la validità della delibera di approvazione del bilancio dipendeva sostanzialmente dalla precisione del risultato dell'esercizio e non dalla chiarezza della sua costruzione ed esposizione, salvo che l'oscurità fosse tale da impedire la percezione stessa del risultato. Un secondo orientamento², invece, nega che la rilevanza del principio di chiarezza debba restare subordinata al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio, prendendo posizione a favore dell'autonomia del precetto di chiarezza. Attualmente è prevalente quest'ultimo orientamento che ravvede l'illiceità di un bilancio di esercizio di una società di capitali non soltanto quando la violazione della

¹ Cass., 16 dicembre 1982, n.6942 in *Giur.It.*,1983, I, 1, 197 ; Cass., 27 febbraio 1985, n.1699 in *Giur.It.*,1985, I, 1, 889 ed in *Foro it.*, 1985, I, p. 2661 ; Cass.,18 marzo 1986, n.1839 in *Foro It.*,1987, I, 1232 e in *Società*, 1986, 722; Cass.,17 dicembre 1990, n.11966 in *Giur.It.*, 1991, I, 1, 1399, con nota di Sanzo; Cass., 4 febbraio 1992, n.1211, in *Giur.It.*,1992, I, 1, 1441 e Cass.,23 marzo 1993, n. 3458 in *Giur.It.*,1994, I, 1, 10, entrambe con nota contraria di COTTINO; Cass.,27 luglio 1994, n.6834 in *Giur. Comm.*, 1996, II, p. 449, con nota di Lucantoni. In dottrina si veda FERRI, *Le Società*, in *Tratt.di Dir.Civ.It.* fondato da Vassalli, Torino, 1985, 721 e segg.

² Cass., 14 marzo 1992, n.3122 in *Giur. It.*, 1993, I, 1, 108, con nota di Mignone; Cass., 30 marzo 1995, n. 3774 in *Società*, 1995, 1180 ; Cass., 3 settembre 1996, n. 8048 in *Giur.It.*,1997, I, 1, 423; Cass., 8 agosto 1997, n. 7398 in *Giust.Civ.*,1999, I, 465 con commento di Vidiri;Cass., 22 gennaio 2003, n. 928, in *Società*, 2003, 697. In dottrina v. COTTINO, *Diritto Commerciale*, 4^a ed., I, 2, Padova, 1999, 486 e segg.; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 5^aed., 2, Torino, 2002, 445 e segg.; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da colombo e Portale, 7, Torino, 1994, 57 e segg.

normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione³. Il principio di chiarezza non resta dunque subordinato al principio di verità⁴, in quanto un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili non può essere considerato valido solo perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. Il mutamento di opinione veniva avvalorato soprattutto dal recepimento della IV direttiva comunitaria con il D.Lgs. 127/1991, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del principio di trasparenza del bilancio, nel quale in maniera incontrovertibile il requisito della chiarezza veniva sancito come valore autonomo del bilancio. Chiarezza significa evidenza e soprattutto trasparenza, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento.

Coerentemente con tali rilievi, ne discende una legittimazione del socio ad impugnare una deliberazione di approvazione di un bilancio illecito non solo quando la delibera leda un suo interesse patrimoniale diretto, ma anche quando violi il suo interesse ad una rappresentazione chiara e corretta dell'effettiva situazione patrimoniale ed economica della società⁵. Nel caso concreto, i vizi denunciati ineriscono a una non corretta iscrizione dei finanziamenti erogati dai soci, alla sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali e dei crediti verso terzi. Sono questi, elementi che senza dubbio incidono sulla correttezza dei dati e sulla conclusiva veridicità dei dati bilancio. A ciò si aggiunga che non sarebbero state fornite indicazioni nei documenti allegati al bilancio né in sede di assemblea. Nel caso *de quo* si evidenzia anche che il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio, ed il conseguente interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva, sussiste anche allorché la società abbia perduto il proprio capitale e il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato. Infatti anche in presenza di una causa di scioglimento la partecipazione costituisce un bene nel patrimonio del socio e permane la struttura organizzativa della società ed i suoi organi, né cessa l'obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio, che, quindi, deve essere redatto secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge. Il socio ha diritto di essere posto a conoscenza dei

³ Tale principio è conforme a Cass., Sez.Unite, 21 febbraio 2000, n.27 in *Giur.It.*,2000,1209 alla cui nota si rinvia per ulteriori indicazioni; in *Rivista del Notariato*, 2000, 5, 1300 e segg. con nota di Ferri; in *Giur.Comm.*, 2000, II, 73 con nota di JAEGER; in *Società*, 2000, 551, con commento di SALAFIA.

⁴ Tale principio venne accolto anche dalla dottrina. Si veda: PATRONI GRIFFI, *Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta, prime riflessioni*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 387 e ss.; BONI, *Nuova giurisprudenza della Cassazione in tema di chiarezza del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, 3-4, II, 121 e ss.; VIDIRI, *Il principio di chiarezza deve ritenersi ancora strumentale a quello di verità?*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 468

e ss.; FIORI, *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio d'esercizio, considerazioni critiche e profili evolutivi dell'informazione societaria*, Milano, 1999.

⁵ Cass., 30 maggio 1995, n. 3774, in *Rep.Giur.It.*, 1995, voce «Società», n.726; in *Società*, 1995, 1180; Cass., 4 aprile 1990, n. 2794, in *Giur.It.*,1991, I, 1, 834; Cass., 13 aprile 1989, n.788, in *Giur.It.*, 1989, I, 1, 1111.

fatti che nel corso dell'esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società, anche per poterne intendere appieno le prospettive future (positive o negative che siano), oltre che per poter esercitare consapevolmente i propri diritti corporativi, a cominciare da quello consistente proprio nell'espressione del voto in assemblea sulla proposta di bilancio. (*Nicola Tacente*)

(2) Il secondo motivo di ricorso, accolto dalla Suprema Corte, inerisce ai lamentati vizi circa l'errata iscrizione dei finanziamenti dei soci, che, sulla base di quanto illustrato nella nota integrativa, rappresentavano erogazioni di denaro da parte di soci per coprire perdite pregresse con rinuncia a ogni diritto di restituzione. Secondo la Corte di Appello, invece, tali finanziamenti sarebbero stati da inquadrare tra quelli implicanti un obbligo di restituzione da parte della società finanziata, e, pertanto, avrebbero dovuto essere appostati in bilancio quali debiti della società verso i propri soci.

A detta di parte ricorrente, invece, lo stato d'inattività in cui versava da tempo la società e le spiegazioni date dal Presidente sul punto in sede di assemblea, sarebbero prove evidenti che tali versamenti fossero stati fatti dai soci a fondo perduto.

La Corte di Cassazione ha accolto tale motivo di ricorso, considerato che, nel caso concreto, è pacifico che l'accordo di finanziamento tra i soci e la società prevedeva il rimborso da parte di quest'ultima solo dopo il ripianamento dei debiti in relazione ai quali quei finanziamenti erano stati effettuati e dopo la conseguente messa in liquidazione della società, mediante gli eventuali attivi derivanti dalla liquidazione. Per distinguere un versamento in conto capitale di rischio da un finanziamento dei soci⁶, occorre naturalmente rifarsi alla volontà negoziale delle parti⁷, e quindi al modo in cui essa si è manifestata, desumibile anche, in difetto di altro, dalla qualificazione della relativa posta nel bilancio d'esercizio approvato con il voto dello stesso socio conferente⁸. Ciò che rileva non è tanto la denominazione con la quale il versamento è registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto il modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e gli interessi che vi sono sottesi⁹. In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno selezionato alcuni criteri idonei a fondare una presunzione di finanziamento a titolo di rischio e non di mutuo: l'assenza di un termine di restituzione, la mancata previsione di maturazione di interessi, la mancata

⁶ In dottrina si veda: Irrera, *I prestiti dei soci alla società. Ricostruzione del fenomeno e prospettive di qualificazione giuridica*, Padova, 1992, ove maggiori rinvii di dottrina e giurisprudenza; Parrella, *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Milano, 2002; Rubino De Ritis, *Gli «apporti» spontanei in società di capitali*, Torino, 2001; Strambi, *Il patrimonio netto*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001, 390 e segg.; L. Mandrioli, *La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006, 173 e segg.; Salafia, *Sottoscrizione delle quote e contribuzioni aggiuntive: una pratica diffusa*, in *Società*, 1995, 745; Landolfi, *I versamenti fuori capitale nelle società di capitali*, in *Riv. Notar.*, 1993, 85 e segg.; Tantini, *I versamenti in conto capitale*, Milano, 1990, 39 e segg.; Ferro-Luzzi, *I versamenti in conto capitale*, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 895 e segg.;

⁷ Cass., 21 maggio 2002, n. 7427, in *Vita Notar.*, 2002, 1500; Id., 6 luglio 2001, n. 9209, in *Società*, 2001, 1345; Trib. Treviso, 18 dicembre 2001, in *Banca Borsa*, 2002, II, 723; Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, in *Mass. Giust. Civ.*, 1998, 2575; Trib. Verona, 15 maggio 1998, in *Società*, 1998, 1195; Id. Napoli, 25 febbraio 1998, in *Banca Borsa*, 1998, II, 537; Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in *Società*, 1996, 1267.

⁸ Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539 in *Mass. Giust. Civ.*, 1998, 2575; Cass., 15 giugno 2005, n. 13168, in *Società*, 2006, 596 e segg.; Trib. Genova, 12 febbraio 2002, in *Società*, 2003, 616.

⁹ Cass., 31 marzo 2006, n. 7692 in *Giur. It.*, 2006, 11; Cass. 6 luglio 2001 n. 9209, in *Foro It.*, 2001, I, 2621.

prestazione di garanzie; il fatto che la società non goda di credito presso terzi, lo squilibrio a favore della società delle condizioni del prestito, l'ammontare del prestito rispetto al capitale sociale, la restituzione del versamento solo dopo aver soddisfatto i creditori sociali. Proprio la postergazione della restituzione dei versamenti a un momento successivo al pagamento di tutti i creditori sociali, e, quindi, il fatto che il rimborso non rappresenta un diritto incondizionato per i soci, ma una mera eventualità, porta a qualificare tali erogazioni come capitale di rischio e non come capitale di credito¹⁰, e, pertanto, a iscriverli come “versamento in conto capitale” o “in conto perdite”. (*Nicola Tacente*)

¹⁰ Cass. 19 marzo 1996, n. 2314, in Riv. Dir. Comm.,1996, II, 329 e segg.; Cass. 3 dicembre 1980, n. 6315, in *Giur. Comm.*,1981, II, 895 e segg. con nota di Ferro Luzzi, «*Versamenti in conto capitale*», e in Riv. Dir. Comm.,1981, II, 239 e segg., con commento di Chiomenti, «*Ancora sugli apporti al capitale di rischio effettuati dai soci in forma diversa dal conferimento*».